

CAMERA DEI DEPUTATI N. 650

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

STORTI, ARMATO, SCALIA, BORRA, SABATINI, BORGHI, COLLEONI, ZANIBELLI, CANESTRARI, CENGARLE, BIAGGI NULLO, GITTI, GIRARDIN, CAVALLARI, GAGLIARDI, TOROS, BUZZI, CARRA, CERUTI, AMADEI GIUSEPPE, BIANCHI GERARDO, LA PENNA, COLASANTO, MAROTTA VINCENZO, SINESIO, RAMPA, CAIAZZA

Presentata il 23 ottobre 1963

Istituzione del Comitato interministeriale e del Fondo nazionale per la preparazione professionale

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'analisi dei termini quantitativi istituzionali e tecnici in cui si pone in Italia la questione dell'adeguamento della preparazione delle forze di lavoro alle esigenze del suo sviluppo economico e sociale, così come esse si possono prefigurare a grandissime linee sino al termine del decennio in corso, ha portato i presentatori della presente proposta di legge alla individuazione di alcuni punti essenziali dei quali occorre avere consapevolezza se si vuole pervenire a soluzioni pratiche nel più breve tempo possibile.

Tali punti possono essere così formulati: il raffronto fra la struttura, quale dovrebbe essere al 1973, delle forze di lavoro occupate secondo la loro posizione professionale e relativo titolo di studio e le possibilità di espansione tempestiva delle strutture scolastiche sta ad indicare una estrema difficoltà di adeguamento rapido, sia nell'ambito di completamento dell'obbligo, sia nel campo della istruzione tecnica e professionale;

i tempi tecnici di realizzo dei piani di espansione scolastica — che devono essere avviati subito — rendono necessario il ricorso ad altri canali, più immediatamente, fun-

zionali di miglioramento quantitativo e qualitativo della preparazione professionale sia dei giovani dopo l'età dell'obbligo che degli adulti da qualificare, o da riqualificare o da « promuovere nel lavoro »;

anche i nuovi canali, tuttavia, pur tenuto il debito conto delle diverse possibilità pratiche e dei diversi scopi immediati, devono essere in grado di fornire una buona cultura generale, sia per compensare e integrare le eventuali insufficienze di preparazione scolastica, sia, in linea generale, per far fronte alla stessa evoluzione tecnico-economica, che, per qualsiasi forma di attività e a qualsiasi livello professionale, richiede nel lavoratore un processo di continuo arricchimento, che consente di realizzare mediante il fattore lavoro combinazioni produttive via via più proficue;

vi deve essere pertanto, pur nella razionale divisione del lavoro di preparazione professionale, fra attività scolastica ed attività extra-scolastica, un organico e continuo scambio di uomini, metodi, attrezzature esperienze fra le due attività.

Tali essendo i risultati dell'analisi, fissati nei dati sopra formulati, è necessario passare alla ricerca di soluzioni adeguate. A parere

dei presentatori i criteri ai quali debbono ispirarsi le soluzioni sono indicati dalla stessa analisi e si possono così riassumere:

dato il carattere necessario e urgente degli interventi le soluzioni legislative, pur essendo innovatrici e pur dovendo essere aperte a successive organiche riforme, devono basarsi sulle istituzioni esistenti, non sconvolgerle, ma orientarne, sostenerne, sollecitare la evoluzione;

l'ampiezza degli interventi porta con sé la necessità di far ricorso a risorse finanziarie adeguate e sicure per un congruo numero di anni;

la unitarietà, in termini di cultura generale, e la distinzione, in termini operativi e per sbocchi pratici immediati, di una politica della preparazione professionale delle forze di lavoro portano di necessità a mettere in comune tutte le competenze e le esperienze nel rispetto delle prerogative e delle responsabilità di tutti — amministrazioni pubbliche, enti specializzati, organizzazioni imprenditoriali e sindacali, private iniziative — ma anche ad una razionale unità di indirizzo;

le esigenze specifiche di una programmazione pluriennale degli interventi e di una sostanziale unitarietà nella guida di tale programma, portano di necessità ad una soluzione istituzionale da realizzarsi non nell'ambito di una qualsiasi delle amministrazioni interessate, ma sotto la responsabilità politica di un organo collegiale di coordinamento al livello dei Ministri interessati.

Sulla base offerta da questo insieme di risultanze e di indicazioni, i presentatori hanno ritenuto di dover precisare negli articoli della proposta di legge: 1°) la natura e gli obiettivi di un programma straordinario; 2°) le caratteristiche dell'ordinamento e del finanziamento, anch'essi straordinari, necessari per attuare detto programma. Una breve esposizione del contenuto della legge può essere sufficiente a dare un'idea della logica alla quale il provvedimento si ispira e della funzionalità del meccanismo predisposto per assicurarne una razionale applicazione.

Per il periodo che intercorre fra l'esercizio finanziario 1964-65 e l'esercizio finanziario 1974-75, si provvede alla istituzione di un Fondo per la preparazione professionale delle forze del lavoro, al quale compete la elaborazione di un programma straordinario di intervento pubblico nel campo della preparazione professionale, in aggiunta e a sostegno delle attività di istruzione professionale,

addestramento ed apprendistato e di curare l'attuazione di tale programma mediante l'impiego dei mezzi finanziari disponibili. L'attività del Fondo si svolge dietro le deliberazioni e sotto la vigilanza di apposito Comitato interministeriale per la preparazione professionale, presieduto da un Ministro senza portafoglio.

Per le attività di competenza del Ministero della pubblica istruzione, che possono rientrare nell'area in cui interviene il Fondo soprattutto per quei progetti di istruzione professionale più bisognosi di interventi elastici, i finanziamenti a carico del Fondo, a integrazione dei conferimenti a carico del bilancio dello Stato, hanno carattere non solo temporaneo ma anche aggiuntivo nei riguardi di quelli previsti a carico del bilancio del Ministero stesso. Per le attività di competenza del Ministero del Lavoro, i finanziamenti a carico del Fondo permettono al Ministero stesso di predisporre e di attuare le sue iniziative con risorse finanziarie e apporti di esperienze culturali superiori a quelle disponibili con l'attuale struttura finanziata dal Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori che viene quindi a cessare. Analogamente il Fondo dovrebbe agire rispetto alle attività degli altri Ministeri interessati, come quello della Agricoltura.

Il Fondo, quindi, avrebbe carattere programmatico, finanziario, di indirizzo tecnico e, in via straordinaria, operativo, restando la responsabilità operativa ordinaria di competenza degli organismi che attualmente la esercitano a norma di legge.

Il proposto Fondo dovrebbe, sotto la vigilanza del Comitato interministeriale composto dai Ministri che vengono indicati, essere retto da un Consiglio di amministrazione composto da un presidente e da venti membri in rappresentanza dei Ministeri interessati, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e degli imprenditori, degli artigiani, dei coltivatori diretti, e degli esperti proposti dagli Enti che già operano nel settore della preparazione professionale.

Il presidente e i membri dovrebbero essere nominati con decreto dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Il Consiglio dovrebbe esprimere, nel suo ambito, una giunta esecutiva. Tra gli organi interni del Fondo posto preminente dovrebbero avere quelli di carattere tecnico, tenendo conto del fatto, che il Fondo solo in via straordinaria ha carattere operativo, mentre, ordinariamente, la sua attività deve stimolare e orientare, mediante lo strumento del programma e col

tramite delle Amministrazioni responsabili, le iniziative dei diretti interessati: secondo un indirizzo felicemente sperimentato dal Ministero del lavoro, applicabile anche alle esperienze di altre amministrazioni, in base al quale vengono chiamate a collaborare, per realizzare il programma, secondo le direttive impartite dal centro, le energie e le competenze delle associazioni e degli enti specializzati che dimostrino di avere i necessari requisiti tecnici e morali.

Al finanziamento del Fondo da istituire dovrebbero provvedere per tutta la durata prevista:

lo Stato, con un contributo a carico del bilancio;

i datori di lavoro, con un contributo commisurato all'ammontare delle retribuzioni liquidate;

i lavoratori, con una trattenuta effettuata sulle paghe e sugli stipendi;

enti e privati con eventuali atti di liberalità.

Secondo l'opinione dei presentatori, stimando il contributo annuo dello Stato in 30 miliardi (aumento effettivo di 22 miliardi, tenuto conto della cessazione del contributo di 8 miliardi del Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori da porsi in liquidazione); stimando il contributo annuo dei datori di lavoro in 53 miliardi (somma grosso modo corrispondente all'1 per cento su di un massimale ottenuto considerando il 70 per cento — dei 7.615 miliardi — calcolati nelle sole attività secondarie e terziarie nel 1962); stimando il contributo annuo dei lavoratori in 26,5 miliardi (0,50 per cento come sopra), si perviene a ravvisare la possibilità di un impiego dell'ordine di oltre 100 miliardi annui.

Una attività posta su tali basi appare da un punto di vista finanziario abbastanza consistente, tenendo conto del ritmo di spesa sin qui mantenuto. Ma essa appare, soprattutto, idonea a mettere in moto il meccanismo del necessario programma di preparazione professionale delle forze di lavoro — anticipatore delle tendenze dello sviluppo economico — in mancanza del quale lo sviluppo sarebbe frenato prima, arrestato poi.

Alcune recenti manifestazioni di difficoltà nella evoluzione del nostro sistema economico possono essere rimosse, a parere dei presentatori del presente disegno di legge, solo attraverso una serie di iniziative che riescano ad essere efficaci subito, nella congiuntura, e diano, nello stesso tempo, il segno della volontà riformatrice che continua. In tale serie di iniziative può rientrare la proposta di legge che noi presentiamo: la quale nel breve termine è destinata a eliminare determinate strozzature che si verificano nel mercato del lavoro per deficienza di personale qualificato e ad aumentare la produttività del lavoro in aziende e settori in cui essa è scarsa, tra l'altro, per la inadeguata preparazione degli occupati; e nel lungo termine è destinata ad accrescere la ricettività dell'elemento umano alle innovazioni, a introdurre una più razionale divisione del lavoro, a realizzare più proficue combinazioni produttive, a consentire una rapida applicazione del progresso tecnico, a promuovere la mobilità, e, soprattutto, ad assicurare ai diversi soggetti economici della impresa e del sistema, imprenditori e lavoratori, chiamati ad adottare, per il futuro del nostro Paese, decisioni non avventurose, profondità di nozioni e ampiezza di vedute.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

È istituito il Comitato interministeriale per la preparazione professionale delle forze di lavoro.

Tale Comitato ha il compito di determinare gli indirizzi e le modalità generali di attuazione di un programma straordinario decennale di intervento nel campo della preparazione professionale avente per fine l'adeguamento tempestivo e unitario delle attività di preparazione professionale delle forze di lavoro alle esigenze in atto dello sviluppo economico.

ART. 2.

Il Comitato interministeriale per la preparazione professionale delle forze di lavoro è composto dei Ministri del bilancio, della pubblica istruzione, del lavoro e della previdenza sociale, della agricoltura e delle foreste, delle partecipazioni statali, del Presidente del Comitato dei ministri per il Mezzogiorno, ed è presieduto da un Ministro senza portafoglio designato dal Consiglio dei Ministri su proposta del Presidente del Consiglio.

ART. 3.

Per lo studio, la elaborazione, il finanziamento, il coordinamento dell'attuazione del programma straordinario previsto dall'articolo 1, è istituito, con sede in Roma, il Fondo nazionale per la preparazione professionale, avente personalità giuridica.

Il Fondo agisce secondo le deliberazioni del Comitato interministeriale per la preparazione professionale delle forze di lavoro, ed è sottoposto alla vigilanza del Presidente del Comitato stesso, che risponde innanzi al Parlamento dell'attività di entrambi gli organismi.

Solo in via straordinaria il Fondo potrà esercitare funzioni operative. La responsabilità operativa ordinaria resta di competenza degli organismi che attualmente la esercitano a norma di legge.

ART. 4.

Sono organi del Fondo:

- a) il Presidente;
- b) il Consiglio di amministrazione;
- c) la Giunta esecutiva;
- d) il Collegio dei revisori.

ART. 5.

Il Presidente del Fondo è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Presidente del Comitato interministeriale per la preparazione professionale.

ART. 6.

Il Consiglio di amministrazione del Fondo si compone di 20 membri nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Presidente del Comitato interministeriale per la preparazione professionale e designati:

due dal Ministro della pubblica istruzione;

due dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale;

uno dal Ministro dell'agricoltura;

uno dal Presidente del Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno;

uno dal Ministro delle partecipazioni statali;

quattro dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro;

quattro dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori;

uno dalle organizzazioni degli artigiani;

uno dalle organizzazioni dei coltivatori diretti;

tre dal Presidente del Consiglio, tra gli esperti segnalati dagli enti specializzati nelle attività di preparazione professionale.

Il Consiglio di amministrazione nomina nel proprio seno una Giunta esecutiva composta da sei membri, oltre il Presidente, e ne determina le attribuzioni, con particolare riguardo ai compiti di programmazione, sperimentazione, assistenza tecnica.

ART. 7.

Il Collegio dei revisori dei conti è composto di tre membri effettivi e tre supplenti.

I tre membri effettivi e i tre membri supplenti sono nominati:

uno dal Presidente della Corte dei conti tra i consiglieri della Corte stessa;

uno dal Ministro del Tesoro;

uno dal Presidente del Comitato interministeriale per la preparazione professionale.

La presidenza spetta al consigliere della Corte dei conti.

ART. 8.

Il Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori di cui all'articolo 62 della legge 29 aprile 1949, n. 264, è soppresso.

Le attività finanziarie comunque pertinenti al « Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori », sono devolute al bilancio del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Rimane ferma la competenza del Ministero del lavoro per le attività ad esso attribuite dal titolo IV della legge 29 aprile 1949, n. 264.

ART. 9.

Al finanziamento del Fondo si provvederà:
con un contributo annuo dello Stato pari a 30 miliardi a partire dall'esercizio finanziario 1964-65;

con un contributo a carico dei datori di lavoro pari all'1 per cento delle retribuzioni liquidate;

con un contributo a carico dei lavoratori pari allo 0,50 per cento delle retribuzioni percepite;

con eventuali atti di liberalità di Enti o di privati.